



Disegno

Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio nazionale degli indirizzi, LSI)

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 2023²,
decreta:*

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1

¹ La presente legge disciplina:

- a. il servizio nazionale degli indirizzi finalizzato alla consultazione, per l'adempimento di compiti legali, degli indirizzi di persone fisiche domiciliate in Svizzera;
- b. l'autorità competente per il servizio nazionale degli indirizzi nonché i compiti e gli obblighi che le incombono in relazione alla messa a disposizione e all'esercizio di un sistema d'informazione nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera (sistema d'informazione);
- c. il contenuto del sistema d'informazione, l'aggiornamento e il completamento dei dati, i dati consultabili, le fonti e la qualità dei dati e le limitazioni alla consultazione;
- d. l'accesso ai dati e i relativi obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso (aventi diritto);
- e. la protezione e la sicurezza dei dati;
- f. il finanziamento del servizio nazionale degli indirizzi.

¹ RS 101

² FF 2023 1370

² Essa ha lo scopo di semplificare i processi amministrativi relativi alla consultazione di indirizzi e permettere agli aventi diritto di adempiere i loro compiti in modo più efficace.

Sezione 2: Autorità competente, compiti e obblighi

Art. 2 Autorità competente

L'Ufficio federale di statistica (UST) è competente per il servizio nazionale degli indirizzi nonché per la messa a disposizione e l'esercizio del sistema d'informazione.

Art. 3 Compiti e obblighi dell'autorità competente

L'UST è segnatamente competente per:

- a. assicurare il corretto funzionamento del sistema d'informazione;
- b. assicurare la qualità e la rettifica dei dati conformemente all'articolo 8;
- c. assicurare la protezione e la sicurezza dei dati trattati nel sistema d'informazione;
- d. concedere il diritto d'accesso ad autorità, organizzazioni e persone richiedenti;
- e. adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per controllare il rispetto delle condizioni d'utilizzo del sistema d'informazione;
- f. limitare o ritirare i diritti d'accesso se non vengono rispettate le condizioni d'utilizzo.

Sezione 3:

Contenuto del sistema d'informazione, aggiornamento e completamento dei dati, dati consultabili, fonti e qualità dei dati e limitazioni alla consultazione

Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione

L'UST può trattare nel sistema d'informazione i seguenti dati rilevati in virtù della legge del 23 giugno 2006³ sull'armonizzazione dei registri:

- a. numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b. numero del Comune secondo la classificazione dell'UST e nome ufficiale del Comune;
- c. identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'UST;

³ RS 431.02

⁴ RS 831.10

- d. identificatore dell'abitazione in base al REA e tipo di economia domestica;
- e. cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
- f. tutti i nomi nell'ordine corretto;
- g. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
- h. data di nascita;
- i. sesso;
- j. residenza o soggiorno nel Comune;
- k. Comune di residenza o Comune di soggiorno;
- l. in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;
- m. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;
- n. in caso di trasloco nel Comune: data;
- o. data del decesso.

Art. 5 Aggiornamento e completamento dei dati

¹ I registri degli abitanti dei Comuni e dei Cantoni e i registri federali forniscono regolarmente all'UST dati supplementari per aggiornare e completare i dati di cui all'articolo 4.

² Il Consiglio federale definisce i registri federali interessati e disciplina la periodicità e la procedura della fornitura dei dati ai sensi del capoverso 1.

Art. 6 Dati consultabili

¹ Dal sistema d'informazione possono essere consultati nell'ambito del rispettivo diritto d'accesso i seguenti dati:

- a. cognome ufficiale e altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
- b. tutti i nomi nell'ordine corretto;
- c. indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
- d. Comune di residenza o Comune di soggiorno;
- e. in caso di arrivo: data;
- f. in caso partenza: data.

² Possono essere consultati dati attuali e precedenti.

³ Le ricerche avvengono per mezzo del numero AVS.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della consultazione, segnatamente la procedura, la forma (consultazioni singole o collettive automatizzate), i criteri di consultazione e le eventuali consultazioni senza l'utilizzo del numero AVS.

Art. 7 Informazioni su attualità e qualità dei dati consultabili

In relazione alla consultazione dei dati, l'UST può fornire agli aventi diritto informazioni supplementari, in particolare sull'attualità e la qualità dei dati, segnatamente in caso di mutazioni dei dati di cui all'articolo 6 e di dati diversi provenienti da più fonti.

Art. 8 Qualità e rettifica dei dati

¹ L'UST gestisce i dati nel sistema d'informazione nella qualità corrispondente a quella con cui vengono forniti dalle fonti menzionate negli articoli 4 e 5. Può adottare misure supplementari per migliorare la qualità dei dati.

² La rettifica dei dati inesatti o incompleti è retta dall'articolo 6 capoverso 5 della legge federale del 25 settembre 2020⁵ sulla protezione dei dati (LPD).

³ Se constata lacune importanti nei dati, l'UST ne informa l'autorità competente della rispettiva fonte.

Art. 9 Limitazioni alla consultazione

¹ Le richieste delle persone interessate di limitare l'accesso ai loro dati nel sistema d'informazione sono rette dall'articolo 37 LPD⁶.

² Se necessario per proteggere la persona interessata da gravi violazioni della personalità, l'UST non rende accessibili i dati soggetti a limitazioni di accesso cantonali o comunali.

Sezione 4:**Diritto d'accesso al sistema d'informazione e obblighi degli aventi diritto****Art. 10** Diritto d'accesso

¹ Chi intende ottenere il diritto d'accesso al sistema d'informazione presenta una domanda all'UST.

² Hanno diritto d'accesso le autorità, organizzazioni e persone che:

- a. sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS in virtù degli articoli 49b, 71 e 153c LAVS⁷; e
- b. necessitano gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera nell'ambito dei loro compiti legali.

³ Se i requisiti sono soddisfatti, l'UST concede il diritto d'accesso; pubblica un elenco degli aventi diritto.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'estensione dei diritti d'accesso e i dettagli della procedura di concessione, limitazione e revoca dei diritti d'accesso.

⁵ RS 235.1

⁶ RS 235.1

⁷ RS 831.10

Art. 11 Obblighi degli aventi diritto

¹ Gli aventi diritto:

- a. possono consultare i dati del sistema d'informazione soltanto per adempiere i loro compiti legali;
- b. possono comunicare a terzi i dati consultati in virtù dell'articolo 6 soltanto se previsto e necessario secondo il diritto federale, cantonale o comunale.

² Sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la sicurezza e la protezione dei dati.

³ Nel loro ambito di attività assicurano il rispetto delle condizioni di utilizzo del servizio d'informazione.

Sezione 5: Protezione dei dati**Art. 12** Verbalizzazione e diritto d'accesso

¹ Il sistema d'informazione verbalizza le consultazioni dei dati di cui all'articolo 6.

² Nell'ambito delle richieste volte a far valere il diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD⁸, l'UST fornisce alla persona interessata in particolare informazioni sulle consultazioni da parte degli aventi diritto.

Art. 13 Conservazione e distruzione dei dati

¹ I dati di cui agli articoli 4 e 5 sono registrati nel sistema d'informazione a partire dall'entrata in vigore della presente legge; i dati anteriori all'entrata in vigore non sono registrati.

² Sono conservati per dieci anni nel sistema d'informazione e poi distrutti.

³ I dati di cui all'articolo 12 capoverso 1 sono conservati per un anno e poi distrutti.

Sezione 6: Finanziamento del servizio nazionale degli indirizzi**Art. 14**

¹ L'UST riscuote emolumenti dagli utenti del servizio nazionale degli indirizzi in base all'entità e al tipo delle prestazioni richieste.

² Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti conformemente all'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; si attiene ai principi seguenti:

- a. fissa gli importi degli emolumenti in modo da coprire i costi di esercizio del sistema d'informazione;

⁸ RS 235.1

⁹ RS 172.010

- b. gli uffici controllo degli abitanti dei Comuni sono esentati dall'obbligo di emolumento;
- c. per gli aventi diritto che non appartengono all'Amministrazione federale o alle amministrazioni cantonali e comunali, l'emolumento può essere più elevato rispetto a quello previsto per le autorità dell'Amministrazione federale e delle amministrazioni cantonali e comunali, a seconda dell'interesse e del vantaggio tratto.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale esegue la presente legge.

² Emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 16 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.